

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"CRISTANI - DE LUCA"
MEZZOCORONA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

n. 42

del 25.11.2020

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

Addì 25-11-2020 alle ore 18.00, presso l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Cristani – de Luca" di Mezzocorona, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Dall'appello risulta:

Umberto Lechthaler	Presidente	presente (in videocollegamento)
Paola Molinari	Vicepresidente	presente
Michela Faustini	Consigliere	presente (in videocollegamento)
Alois Furlan	Consigliere	presente (in videocollegamento)
Nicola Osti	Consigliere	presente (in videocollegamento)
Marina Pranzelores	Consigliere	presente (in videocollegamento)
Donato Selber	Consigliere	presente (in videocollegamento)

E' inoltre presente il revisore dei conti dott. Marco Viola (in video collegamento).

Assiste il Direttore, dott. Chini Luigi.

E' designato per la firma del verbale della seduta il consigliere Furlan Alois.

Il Presidente, dato atto che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 05 settembre 2017, le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche per audio conferenza o videoconferenza, riconosciuto legale il numero degli intervenuti in sede o in videocollegamento, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

PREMESSE:

- In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno antecedente, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.
- Un Ente Pubblico può mantenere partecipazioni in società:
 - o per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";
 - o allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...)", tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
 - o qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7).
- L'esito della ricognizione, anche in caso negativo - ovvero di non detenzione di partecipazioni - dovrà essere comunicata esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.
- Con deliberazione consiliare n. 27 dd. 13/07/2017, è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, ed a fronte di detta ricognizione straordinaria si è provveduto ad alienare le partecipazioni in società che non rispondevano ai requisiti di cui D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
- L'APSP "Cristani – de Luca" al 31/12/2019 detiene ancora partecipazioni in due società:
 - o partecipazione diretta in: U.P.I.P.A. S.c. - Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza con sede in Trento, Via Sighele nr. 7 Codice fiscale e P. Iva 01671390225;
 - o partecipazione indiretta detenuta tramite U.P.I.P.A. sc in: QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl.

TUTTO ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

dato atto che è necessario adempiere alla revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2019;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, efficienza, razionalità, riduzione della spesa pubblica e adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, stante anche la precedente alienazione in conseguenza della ricognizione straordinaria del 2017 e delle conseguenti alienazioni;

visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 e dell'art. 11 dello Statuto;

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm. ed i relativi Regolamenti di attuazione:

- Regolamento concernente il riordino delle IPAB, approvato con deliberazione G.R. n. 131 dd. 12.04.2006 (D.P.Reg. 13.04.2006 n 3/L). e ss.mm.;

- Regolamento concernente la contabilità delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 132 dd. 12.04.2006 (D.P.Reg. 13.04.2006 n 4/L) e ss.mm.;
- Regolamento per quanto attiene alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle A.P.S.P., approvato con deliberazione G.R. n. 286 dd. 17.10.2006 (D.P.Reg. 17.10.2006 n 12/L). e ss.mm.;

visto lo Statuto dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" approvato con deliberazione della Giunta Regionale nr. 33 del 01.03.2017;

richiamati i seguenti Regolamenti dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca":

- Regolamento di Contabilità, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 13 luglio 2017;
- Regolamento per i Contratti, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 13 luglio 2017;
- Regolamento di Organizzazione, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 08 agosto 2017;
- Regolamento per il Personale, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 22 novembre 2017;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dd. 29.01.2020;

visto il Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "Cristani - de Luca" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 dd. 18.02.2015;

viste le "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2020 e relativo finanziamento, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 2175 dd. 20/12/2019;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da seguente tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,27%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,77%	Mantenimento	Favorevole al mantenimento della partecipazione, seppur la competenza sia dell'organo amministrativo della partecipata diretta

2. Di mantenere le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo efficienza, razionalità, riduzione della spesa pubblica e adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi del disposto dell'art. 19 della L.R. 21.09.2005 nr. 7 e dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15, e che ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 21.09.2005 nr. 7, diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del termine ultimo di pubblicazione.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico dell'A.P.S.P. per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2005 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009
5. Di dare atto che avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 25.11.1971 nr. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il TRGA di Trento ex art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

MB/

Allegati alla deliberazione originale: nessun allegato

MB/